

**STATUTO  
della Associazione  
"Alumni DAAD Italia"**

**ART. 1**

(Denominazione, sede, durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione culturale denominata:

**"Alumni DAAD Italia"**

2. L'Associazione ha sede in Roma, presso il Centro Informazioni DAAD, Via del Castro Laurenziano 9, presso l'Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Economia.  
La variazione di sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie, rappresentanze e sedi amministrative nel territorio italiano.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

**ART. 2.**

1. L'Associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale senza fini di lucro e intende costituire un riferimento per tutti coloro che sono stati borsisti del DAAD - Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (Deutscher Akademischer Austauschdienst), e siano residenti o domiciliati in Italia o legati in altro modo con l'Italia.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a. Rafforzare il legame tra gli Alumni e il DAAD su scala nazionale, ampliare l'attuale rete a livello internazionale; promuovere lo scambio internazionale, soprattutto in ambito europeo.
  - b. Ampliare l'offerta del DAAD attraverso l'organizzazione di eventi specifici per l'Italia (ad esempio tramite incontri tra ex borsisti, manifestazioni, attività formative, seminari ed eventualmente viaggi di studio), offrendo così ulteriori opportunità di cooperazione e condizioni ottimali per mantenere vivace il contatto con la Germania e gli altri ex borsisti.
  - c. Coinvolgere Alumni di regioni e ambiti disciplinari differenti.
  - d. Aumentare la visibilità degli Alumni in Italia.
  - e. Contribuire, in quanto Associazione nazionale, all'approccio globale del DAAD.

*Ad. Carlo*

*Carlo*

*Carlo*

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. I proventi, gli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
5. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 3**  
**(Rapporto con il DAAD, Logo)**

L'Associazione "Alumni DAAD Italia" non può utilizzare per le proprie finalità statutarie il logo del DAAD nell'ambito concesso; l'Associazione si impegna ad informare il DAAD sulle proprie attività e sarà sostenuta dal DAAD compatibilmente con le finalità del network e con le proprie possibilità.

**ART. 4**  
**(Soci)**

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche ex borsisti DAAD che – avendo gli ulteriori requisiti indicati nell'art. 2 di questo statuto, ne condividono gli scopi lo spirito e gli ideali, e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che per la loro specifica qualificazione scientifica, culturale, professionale siano in grado di dare un contributo alla realizzazione delle finalità condivise – chiedano di farne parte nei modi prescritti dall'Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo entro 90 giorni successivi alla richiesta. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa e di accettare lo statuto e le finalità nonché l'eventuale regolamento interno.
3. Ci sono le seguenti categorie di soci:
  - a) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  - b) onorari (persone che si siano distinte per meriti particolari o motivi speciali nel perseguire gli scopi dell'Associazione).

Sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo o da 1/10 (un decimo) dei soci all'Assemblea ed eletti dalla stessa Assemblea per acclamazione. Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione annua e non hanno necessariamente i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo.

4. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo ai partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per tale motivo non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. La quota associativa è intrasmissibile né rivalutabile.

#### ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e di godere, fatte salve le accezioni previste da questo statuto, dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni degli organi dell'associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione nell'ambito delle possibilità personali prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

5. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, incapacità sopravvenuta o decesso.
6. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia stata portata a conoscenza al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

*Roberto Beck*  
*Luigi Meraldo*  
*Luigi Meraldo*  
*Luigi Meraldo*

7. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione.
8. In merito all'esclusione di un socio è ammessa – dopo aver ascoltato l'interessato – la decisione dell'organo direttivo. L'interessato ha la possibilità di opporsi con lettera raccomandata a/r o PEC entro 30 gg. dopo aver acquisito la conoscenza della decisione sull'esclusione all'assemblea, che in tal caso decide definitivamente. È comunque ammesso dopo l'opposizione tempestiva e la decisione dell'assemblea il ricorso al giudice ordinario. L'esclusione è comunicata mediante lettera al socio interessato.
9. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **ART. 7**

(Quote associative)

1. Le quote associative sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e sono intrasmissibili.
2. Possono essere diversificate in base alle rispettive categorie di appartenenza fissate dal regolamento interno.
3. Scadono alla data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di iscrizione e/o rinnovo.
4. L'ammontare della quota di iscrizione verrà reso noto a mezzo di posta elettronica e/o pubblicazione sul sito dell'Associazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di assenza di comunicazione si intende valida la quota associativa vigente.

#### **ART. 8**

(Organi dell'associazione)

6. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio direttivo;
  - c) Presidente;
  - d) Tesoriere;
  - e) Segretario.



In sede ordinaria:

approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;  
determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;  
approvare l'eventuale regolamento interno;  
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo e il revisore dei conti;  
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari  
deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

In sede straordinaria:

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;  
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;  
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### **ART. 11**

(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante e constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolarità delle deleghe, dirige lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni, nomina il segretario dell'Assemblea che predisporrà il verbale della riunione, nomina, quando occorra, due scrutatori.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti presenti, fatte salve le altre disposizioni di questo statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (e cioè i membri del Consiglio direttivo) non hanno voto.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o – se uno dei soci lo richiede – con voto segreto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra i soci a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante

#### **ART. 12**

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente e da segretario nominato e sarà approvato nella riunione ordinaria o straordinaria successiva a quella cui esso si riferisce.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, il numero dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni con l'identificazione del numero di associati favorevoli, astenuti e dissenzienti su quanto posto all'ordine del giorno. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Le votazioni per le nomine delle cariche sociali si effettueranno a schede segrete, mentre per le restanti questioni il voto va espresso in forma palese.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

#### **ART. 13**

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 4 membri ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, che in ogni caso comprende la carica di Presidente e Vicepresidente, il tesoriere e un segretario.

Il consiglio direttivo deve essere composto da almeno 1 Alumnus proveniente da un contesto non accademico e da almeno 1 Alumnus di età inferiore a 40 anni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà

*ref. Seco Caruck*

*Caruccio  
Sandro Moraldo  
Claudio Fini*

necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La convocazione tramite e-mail è ammessa.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea del Consiglio Direttivo si svolga in un paese del territorio europeo e anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le decisioni sono prese in maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

## Il Consiglio Direttivo

ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;  
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea.

decide sulla fissazione delle quote associative;

ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

delibera sull'ammissione di nuovi soci.

Elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario ogni 4 anni.

Su approvazione dell'Assemblea, invita Personaggi Meritevoli, non necessariamente tra i membri dell'Associazione, a diventare Consiglieri, ma senza Diritto di Voto. Tali sono, sin dall'inizio: Consiglieri Culturali delle Ambasciate, Direttore Centro Informazioni DAAD, un rappresentante della Associazione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da

processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 1 (uno) mandati.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **ART. 14**

(Presidente / Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Per la durata in carica si rinvia all'articolo 13 comma 9.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **ART. 15**

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Segretario, temporaneamente impedito, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle

*Roby  
Bened  
Cavali*  
*Antonio Merabò*  
*Antonio Merabò*  
*Antonio Merabò*

operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il Tesoriere, temporaneamente impedito, è sostituito con le stesse modalità dal Presidente.

#### **ART. 16**

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti o finanziamenti, previa accettazione dal Consiglio Direttivo;
- c) ricavi di eventuali attività culturali;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni e organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 17**

(Rendiconto economico-finanziario)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario corrispondono all'anno solare. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione decorre – tranne per il primo anno – dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria. È depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 luglio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 18**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a un'associazione con finalità di utilità sociale.

**ART. 19**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

*Ad  
Bene  
Causa*

*Luigi Moraldi  
Claudio Fontana  
Gianni De Risi*